



“A CHIARE LETTERE” – CONFRONTI

**Francesco Zanchini di Castiglionchio**

(già ordinario di diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza  
dell'Università degli Studi di Teramo)

**O Roma quanta fuit! Tra scenate e svarioni dell'odierno S. Ufficio.  
Riflessioni sul can. 1378, § 2, a proposito del caso di Martha Heizer**

**SOMMARIO :** 1. Preambolo - 2. Qualificazione della fattispecie da parte del Dicastero ai fini della censura (che si asserisce irrogata “*latae sententiae*”) - 3. Comparazione del testo legale con l'antecedente disciplina (cfr. can. 2322, 1°, del codice Gasparri). Assurdità del suo inserimento tra i *delicta graviora* ... - 4. Tornare a un approccio pastorale delle questioni di fondo ... (il metodo è già conclusione!).

### 1 - Preambolo

Si sa che la nomina del card. Levada a Prefetto della Congregazione dottrinale va fatta risalire a una scelta personale di Benedetto XVI, che già l'aveva apprezzato come collaboratore durante la sua lunga presidenza del Dicastero, per poi nominarlo suo successore, superando i dubbi insorti in Curia a proposito della mancanza, in lui, di una solida formazione accademico-teologica e canonistica. Ma *perseverare diabolicum*, se è vero che la sua figura ha poi inevitabilmente percorso l'intero *cursus honorum* della preminenza dottrinale, attraverso il meccanismo automatico, che porta l'investito anche alla presidenza della pontificia Commissione biblica, e poi della Commissione Teologica internazionale; ipotesi delicata, questa, su enti di ricerca per sé liberi, e comunque rispondenti a finalità non riconducibili a quella del controllo dottrinale.

Non si può dire lo stesso del card. Müller, fautore di indirizzi originali (e magari difficilmente temperabili) nella sua produzione teologica; e tuttavia, una volta investito di un ufficio di tanta delicatezza, d'un tratto divenuto fautore di un ritorno a dibattiti da svolgersi, anziché in termini di approfondimento critico degli altrui argomenti, sul filo di uno stile controversista, che ritenevamo superato dalla *Integrae servandae* di Paolo VI; fino a tentar di risolverli con modalità spettacolari, non scevre da spiacevoli provocazioni clamorose. Sia detto con tutta cordialità



cristiana, questo importante e rispettato personaggio non dovrebbe, forse, accalorarsi più troppo: così, oltre tutto, da evitare di trascendere i limiti imposti anche a Lui dal rispetto delle persone e dal loro diritto all'onore. *Pas trop de zèle!*

Nel merito, non volendo ingerirci *in messem alienam*, lasciamo volentieri ai liturgisti il compito di analizzare, con discernimento proporzionato alla delicatezza del problema, se la memoria della santa cena, vissuta da quasi mezzo secolo nelle eucarestie domestiche e nelle assemblee senza preti delle comunità di base, debba qualificarsi nel novero dei *pia exercitia*, ovvero assurga ad atto liturgico vero e proprio, nell'ordine ad esempio, quanto meno in fatto, dei c.d. sacramentali. È per altro pacifica la sussistenza di una tolleranza ultraquarantennale verso il fenomeno da parte della gerarchia ufficiale; e ciò non senza precise e meditate ragioni pastorali, trattandosi di atti di pietà eucaristica alta e sincera, assolutamente coerenti con la fede della *Una sancta* e invalsi, come si sa, soprattutto in Europa e in America latina, in ambiti popolari permeati da istanze di aggiornamento forti e insopprimibili, in termini di innovazione conciliare e di condivisa sensibilità alle urgenze dei tempi sui temi della pace, della giustizia e della salvaguardia del creato.

Ma poiché, sui fogli di destra, sta andando di moda "il canonista che bacchetta il card. Kasper" (probabile allusione al card. De Paolis), non me ne voglia Sua Eminenza il card. Muller se qui mi permetto anch'io dei rilievi a suo riguardo - che mi sembrano insormontabili sul piano tecnico - a proposito del clamoroso errore interpretativo, nel quale i suoi poco informati collaboratori di Dicastero lo hanno indotto a proposito dell'applicabilità del can. 1378, § 2, al caso della sig.ra Martha Heizer. E valga il vero.

## **2 - Qualificazione della fattispecie da parte del Dicastero ai fini della censura irrogata**

Martha Heizer è una esponente di vertice del Movimento *Wir sind Kirche*, organizzazione di base delle chiese di lingua tedesca, internazionalmente conosciuta come IMWAC (*International movement we are church*) e articolata in una struttura federale largamente differenziata, molto attiva nel sollecitare un maggiore impegno di rinnovamento nel cattolicesimo attuale. Dietro tale sua attività *de iure canonico condendo* si muovono milioni di fedeli, che si propongono come obiettivo quello di premere



unitariamente sull'opinione pubblica della Chiesa, per mobilitarla a sostegno di istanze di riforma (alcune rilevanti e altre meno, non tutte ovviamente condivisibili) sicuramente ben più incisive di quelle venute a troppo lenta, e travagliata maturazione dopo il concilio Vaticano II. Istanze che hanno veduto, ultimamente, un coinvolgimento di massa senza precedenti nel basso clero di lingua tedesca.

Non è qui il caso di fare il processo alle intenzioni; ma mi pare evidente che l'accoglienza alle innovazioni auspicate non sia stata amichevole, da parte dell'alto clero; che con preoccupazione mal celata deve aver visto saldarsi le due anime (quella del clero parrocchiale e quella della base laica, portatrice di una critica ben più aperta) dell'insubordinazione che il concilio continua a sollevare nei confronti di un *establishment* ritenuto, purtroppo, nel complesso inadeguato alle sfide della modernità; e per far tacere la quale non deve evidentemente esser bastato far sapere che il nuovo prefetto dell'ex S. Ufficio non piace neppure ai lefebvriani (dei quali, giustamente, il popolo cattolico si infischia).

Dopo aver portato in una sua recente assemblea il travaglio interno seguito alla provocazione della Dottrinale, IMWAC ha giudicato l'aggressione a una sua *leader* come un atto politico, cui andava opposta una replica politica, della quale è qui superfluo parlare. Qui, infatti, ci si limiterà a un'analisi documentata della evidente illegittimità, da un punto di vista meramente canonistico, della censura irrogata a freddo, senza alcun serio preavviso, nei confronti della sig.ra Heizer, membro militante del popolo cattolico di lingua tedesca.

Da quanto emerso dal dibattito, va dapprima lamentata la scarsa documentazione disponibile, dovuta pure alla circostanza che l'intimata avrebbe rifiutato con sdegno le notifiche, pervenutele per il tramite dell'autorità diocesana (a torto ritenuta, in un primo tempo, autrice dell'iniziativa repressiva). Quest'ultima pare, viceversa, aver agito in via di delegazione, e risulta anzi che faccia ricadere su Roma ogni responsabilità dell'accaduto. È Roma, quindi, che dobbiamo giudicare a proposito della dichiarazione di scomunica *latae sententiae* di Martha Heizer, per essere incorsa in un'asserita violazione del can. 1378, § 2, imputazione dalla quale va invece manifestamente ritenuta innocente, per le ragioni che seguono.

Se si sta, infatti, all'enunciazione della norma incriminatrice, l'imputata, non avendo ricevuta l'ordinazione sacerdotale (come ovvio, essendo donna), avrebbe commesso il delitto di "attentato alla celebrazione



della santa messa"! Comportamento, questo, proprio di chi, secondo un commentario canonistico di uso comune, attribuito dal curatore a una quarantina di canonisti per lo più spagnoli<sup>1</sup>, deve ritenersi consumato al momento in cui "l'autore, vestito con i paramenti, va verso l'altare in modo che sembri apprestarsi a celebrare". Reato di **tentativo** (di pericolo, direbbero i dogmatici) e dunque assolutamente autonomo e indipendente da ogni seguito possibile dell'azione attribuita all'autore; che nel nostro caso partecipava, senza particolari incombenze ministeriali, del *pathos* mistico della "cena del Signore" vissuto, nella fraternità, da una qualsiasi comunità cristiana, intenta a farne memoria fino al giorno del giudizio finale. L'assurdità dell'accusa (così come la conseguente nullità assoluta della dichiarazione del Dicastero a proposito di una **pretesa** scomunica *latae sententiae* della vittima di questo equivoco monumentale) è dunque tale, da rendere ogni altro commento superfluo.

### 3 - Comparazione della disposizione in esame con lo *Jus vetus*. Lo spostamento della fattispecie nel gran pasticcio dei *delicta graviora* ...

Per completezza, va comunque sottolineato come la norma penale in questione si ponga in assoluta continuità col passato; il che incrementa la sorpresa per l'imperizia degli operatori del Dicastero nel maneggiare istituti dei quali, trattandosi di competenza che poi, gelosamente, rivendicano al medesimo, dovrebbero essere esperti. Basti esaminare in termini il testo del can. 2322, 1°, del codice Gasparri, dove è colpito da scomunica *latae sententiae* colui che, *ad ordinem sacerdotalem non promotus*, abbia commesso il reato consistente nella "simulazione" di celebrazione della Messa ("*missae celebrationem simulaverit*" ...).

A tale riguardo, va però sottolineata la migliore collocazione sistematica del testo attuale (fra i delitti di usurpazione dell'ufficio ecclesiastico), decisamente più persuasiva di quella, ideologica, utilizzata nel codice anteriore (fra i delitti *contra religionem*). Dove anche l'accusa di indebito esercizio del ministero ordinato risulta tecnicamente più corretta del ricorso, un po' forzato, allo schema della simulazione del rito.

Anzi, risalendo alle fonti della tradizione canonica (cfr. can. 6, § 2) per via di integrazione storica, oltre lo *Jus decretalium* e il Tridentino, la

---

<sup>1</sup> Cfr. J.I. ARRIETA, *Codice di diritto canonico commentato*, 6ª edizione, Roma, pag. 918, nota.



situazione rimane costante a conferma di un divieto traluzio di celebrazione infrapresbiterale della sinassi eucaristica, che colpisce in primo luogo, con insistenza, la figura del **diacono**, e *a fortiori* dei ministranti a lui sottordinati. Al divieto è connesso, evidentemente, l'intento prevalente di selezionare, con la maggior cautela possibile, la persona (vescovo, o prete) destinata a presiedere l'assemblea di culto; al che solo più tardi venne ad accedere la finalità moralistica, però secondaria (e di chiara matrice da una teologia cavillosa), di dare risalto a una nota significativa di discredito della validità di un fatto commesso *per turpem dolum sacrilegum*: nota di cui ancora resta traccia nell'uso del termine "simulazione" da parte del codice Gasparri (termine, con cui veniva rimarcata la peculiare malizia del reato consistente, in coerenza con la dottrina del tempo, nell'errore in cui veniva indotta, senza colpa, l'ignara comunità parrocchiale presente a un rito materialmente "idololatratico"). In proposito molto chiara è già, agli inizi del Seicento, la costituzione apostolica *Etsi alias* di papa Clemente VIII.

È perciò in base a questa, breve ma esauriente, considerazione ricostruttiva del senso dell'odierna norma incriminatrice (nel suo testo e contesto, integrati dalla *ratio* e dalla *occasio* della medesima), che ci sentiamo di poter escludere con assoluta certezza ogni e qualsiasi validità della dichiarazione di condanna, resa ultimamente dalla Congregazione per la dottrina della fede nei confronti della sig.ra Martha Heizer.

Così come disseppellita dal passato della temperie di una cristianità al tramonto, la configurazione simulatoria di quel reato non ha, oltre tutto, più senso oggi, così da potersi considerare già desueta da parte della Commissione pontificia per la riforma del codice Gasparri; la quale, non a caso, ha ritenuto di collocarla in una ben diversa cornice sistematica, cornice nella quale ha riacquisito preminenza l'originaria *ratio* dell'**usurpazione del ministero presbiterale**.

Se questo è vero, la Congregazione dottrinale, ultimamente in perenne ricerca di *delicta graviora*, per prima ha davvero, in questo caso, **usurpato i poteri della giustizia penale ordinaria**, avocando a sé, del tutto ingiustificatamente, la cognizione di un reato di cognizione piana e banale all'interno di un processo di espansione senza precedenti delle sue attribuzioni di massima; con conseguente grave penalizzazione del diritto di difesa degli imputati, tradotti avanti a un Tribunale speciale che è solito sacrificare alle esigenze di una giustizia sommaria (utile qui al solo fine di far le viste di affondare il bisturi, spesso a caso, nella piaga della pedofilia) ogni criterio di garanzia. Le conseguenze sono oggi, in questo caso come



in quello di tanti presunti pedofili troppo frettolosamente liquidati in una forsennata caccia alle streghe (utile solo a salvare la faccia a un sistema anteriore di troppo compiacente omertà e collusione), sotto gli occhi di tutti; e su tale Dicastero incombe adesso l'obbligo di far salvo il diritto dell'imputata al ripristino più ampio della sua buona fama, anche nelle forme del can. 1390, § 2 (e salvo il giusto risarcimento del danno, arrecato al suo onore cattolico, nelle forme di cui al can. 1390, § 3).

#### **4 – Tornare a un approccio pastorale alle questioni ... (il metodo è già conclusione!)**

Quella dell'eucarestia senza preti si avvia a diventare, nella temperie cristiana attuale, una questione *stantis aut cadentis Ecclesiae*. Ed è questa la lezione che possiamo trarre dall'apologo di questa ennesima tempesta in un bicchier d'acqua, inflitta dal card. Muller alla pazienza del popolo cristiano.

La situazione sempre più allarmante delle vocazioni sacerdotali non è soltanto frutto della secolarizzazione, ma (per chi ne serba memoria, come noi anziani) è pure frutto della folle falcidia degli anni '70 e '80, inferta nei ranghi, forse troppo entusiasti e generosamente inesperti, del basso clero del tempo dalle purghe dissennate del postconcilio. Quella falcidia, mirando alla castrazione violenta della memoria di una stagione irripetibile con l'assurdo pretesto, ideologico, di una teologia della liberazione *a fide devia*, apriva, con tragica incoscienza, quel fossato tra apparato gerarchico e *sensus populi Dei*, che Pietro Prini ha felicemente definito "scisma sommerso".

È da questa matrice che due consecutive generazioni generose si sono viste private dei loro pastori di riferimento, o li hanno seguiti fuori e oltre gli steccati dell'istituzione. Da allora, la secolarizzazione ha quindi fonte anche nella "dura cervice" dell'apparato gerarchico (in Italia, per responsabilità prevalente della CEI di Ruini). Mentre, ancor oggi, tarda crudelmente, per quanto se ne sa, una qualsiasi risposta alla richiesta dell'ex abate di S. Paolo, Giovanni Franzoni, di incontrare papa Francesco prima di morire ...

Il presente è dunque erede della dissipatrice stagione - che pare non voler avere termine - seguita a quel fortunoso guado dell'età secolare dovuto al Vaticano II, che nel patriarcato d'Occidente era parso per un tratto possibile, ma sulle spalle di giganti dotati di profondità di visione



(pur nella diversità dello stile), come Roncalli e Montini. Dopo di loro, ancora il nulla?